

Il decreto legislativo correttivo n. 56/17, in vigore dal 20 maggio, riformula le norme

## Appalti, beni e servizi più verdi Obbligo di acquistare ecoprodotti al 100%. Con deroghe

DI VINCENZO DRAGANI

**P**ubblica amministrazione obbligata a soddisfare il 100% del proprio fabbisogno con eco-prodotti, ma con ampia facoltà di agire in deroga per l'acquisizione di beni e servizi di particolari tipologie o valore. Queste le principali novità di diretto interesse ambientale introdotte nel dlgs 50/2016 dal dlgs 56/2017, l'atteso decreto recante «disposizioni integrative e correttive» al neo Codice appalti.

**Criteri di sostenibilità ambientale.** Il Correttivo (G.U. dello scorso 5 maggio, in vigore dal successivo giorno 20) irrobustisce, salvo mirate eccezioni, l'obbligo per le stazioni appaltanti di contribuire al conseguimento degli obiettivi del «Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione» («Gpp», ex lege 296/2006) acquisendo beni e servizi che rispondono a determinati standard ambientali.

Con la modifica dell'art. 34 del dlgs 50/2016 viene imposto in linea generale alle pubbliche amministrazioni che intendono acquisire categorie di prodotti oggetto di specifici «Cam» (i «criteri ambientali minimi» stabiliti dal minambiente) di soddisfare il 100% del proprio fabbisogno con beni e servizi a tali eco-criteri rispondenti.

L'obbligo di fondare gli appalti sui citati eco-criteri viene infatti esteso all'intero valore a base d'asta per gli affidamenti di qualunque importo relativi a categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto di «Cam»; e questo laddove il pregresso quadro normativo (salvo eccezioni) lo fissava nel 50%. Ad avviso dello scrivente tale intervento legislativo appare produrre l'abrogazione tacita del dm 24 maggio 2016, il regolamento che stabiliva un incremento progressivo delle percentuali «Cam» per alcune forniture (tra cui servizi di pulizia, gestione di verde pubblico e rifiuti urbani) portandole al 100% solo dal 1° gennaio 2020.

Alla regola del 100% il Correttivo pone tuttavia un'eccezione per alcune attività edili, stabilendo che nell'ambito degli appalti relativi a interventi di ristrutturazione (inclusi demolizione e ricostruzione) i citati e relativi Cam sono (solo) «tenuti in considerazione, per quanto possibile» in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri dettati dal ministero dell'ambiente (...). È ragionevole ritenere che tramite il previsto atto del dicastero arriveranno le deroghe all'applicazione degli attuali criteri ambientali minimi relativi (appunto) ai «servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione» dettati dal dm Ambiente 24 dicembre 2015 e recentemente rivisitati dal dm 11 gennaio 2017.

**Garanzie per partecipazione a procedure.** Un'ulteriore spinta green arriva sul fronte degli sconti sulle garanzie economiche concesse alle aziende eco-certificate. Il dlgs correttivo allarga infatti la cumulabilità delle decurtazioni sugli importi delle garanzie finanziarie dovuti per la partecipazione alle gare previsti dal Codice appalti da parte di chi è in possesso di attestazioni di qualità. Così, gli operatori economici che adotteranno azioni certificate di contrasto ai cambiamenti climatici potranno sommare la relativa riduzione del 15% a quelle previste, tra le altre, per il possesso di sistemi di eco-gestione Emas e Iso, marchi di qualità ecologica di beni

e servizi.

**Criteri di aggiudicazione appalti.** Pur mantenendo, in ossequio alla normativa Ue, quale criterio principe quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa (fondato su un paragone tra costi e benefici, in base anche a parametri ambientali) il Correttivo allarga le ipotesi residuali nelle quali la pubblica amministrazione può ricorrere al puro criterio del «minor prezzo».

L'utilizzabilità del criterio residuale del «minor prezzo», sarà infatti: consentita per lavori di importo pari o superiore a 2 milioni di euro (in luogo dell'originario milione), purché l'affidamento dei lavori avvenga (tra le altre) ricorrendo a procedure ordinarie e sulla base del progetto esecutivo; comunque limitata a

servizi e forniture di importo fino a 40 mila euro, ma con la possibilità di spingerla fino alle soglie di rilevanza comunitaria (ex articolo 35) per lavori caratterizzati da elevata ripetitività, a eccezione di quelli tecnologici o innovativi.

Upgrade anche per il criterio principe dell'offerta economicamente più vantaggiosa, laddove il suo utilizzo diventerà obbligatorio per i servizi di ingegneria/architettura e altri di natura tecnica e intellettuale non solo superiori ma anche solo «pari» a 40 mila euro. Connesso ai criteri di aggiudicazione è il nuovo obbligo per le aziende offerenti di dare autonoma evidenza agli oneri aziendali in materia di sicurezza e salute nei luoghi

di lavoro (a esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti diretti per contratti sotto soglia comunitaria). La disposizione, che impone di distinguere tali oneri dai costi della manodopera, opera in sinergia con la parallela novella apportata all'articolo 32 dello stesso dlgs 50/2016 in base alla quale nei contratti di lavoro e servizi i costi della sicurezza dovranno essere scorporati dall'importo assoggettabile al ribasso d'asta. Altra novità è quella relativa ai «criteri premiali» che le p.a. possono indicare nei bandi per attribuire un maggior punteggio a determinate offerte, nell'ambito dei quali esordiscono come «green» quelli della filiera corta e del chilometro zero dei prodotti.

**Contratti sotto soglia.** Trasversale, negli effetti, all'intera disciplina degli appalti pubblici è la possibilità, nell'ambito di lavori servizi e forniture di importi inferiori ai 40 mila euro, di poter ricorrere all'affidamento diretto (ex articolo 35, in deroga dunque allo strumento della gara) senza più l'obbligo di consultare almeno due operatori economici; ma con l'onere, precisa il dlgs 56/2017, di rispettare comunque (ove esistenti) i «criteri ambientali minimi».



## Appalti, le novità green dal 20 maggio 2017

Dlgs 50/2016 (Codice appalti)	Novità ex dlgs 56/2017 («Correttivo»)
Criteri di sostenibilità energetica e ambientale (articolo 34)	1) Obbligo di acquistare beni e servizi rispondenti a «criteri ambientali minimi» MinAmbiente: <ul style="list-style-type: none"><li>• esteso a 100% del valore a base d'asta;</li><li>• con deroghe per alcuni interventi di ristrutturazione.</li></ul>
Garanzie economiche partecipazione gare (93)	2) Sconti per operatori virtuosi: <ul style="list-style-type: none"><li>• allargamento cumulabilità.</li></ul>
Criteri di aggiudicazione appalto (95)	3) Criterio del «minor prezzo»: <ul style="list-style-type: none"><li>• consentito per lavori pari o superiori a 2 milioni di euro (ricorrendo a procedure ordinarie e su progetto esecutivo);</li><li>• limitato a servizi e forniture fino a 40 mila euro, permesso fino a soglie di rilevanza comunitaria per lavori con elevata ripetitività (ad eccezione di tecnologici o innovativi).</li></ul> 4) Criterio dell'«offerta economicamente più vantaggiosa»: <ul style="list-style-type: none"><li>• obbligatorio per servizi ingegneria/architettura e altri di natura tecnica/intellettuale con importi anche solo «pari» a 40 mila euro.</li></ul> 5) Oneri aziendali in materia di sicurezza sul lavoro: <ul style="list-style-type: none"><li>• oggetto di autonoma evidenza nelle offerte;</li><li>• scorporati dall'importo assoggettabile al ribasso d'asta.</li></ul> 6) Criteri premiali ambientali: <ul style="list-style-type: none"><li>• estesi a prodotti da filiera corta e chilometro zero.</li></ul>